

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2016



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Zone terremotate – i nuovi interventi

Prassi

- 4 | Comunicazioni spese universitarie: faq
 5 | Credito d'imposta a fronte di finanziamenti per eventi sismici
 5 | Ripresa degli adempimenti tributari nell'isola di Lampedusa
 5 | Scissione e trasformazione della beneficiaria in società semplice
 5 | Trattamento IVA applicabile al "corrispettivo di disponibilità"
 6 | Esclusa dall'accisa l'elettricità se incide per oltre il 50% sul costo del prodotto

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 7 | Registri di pubblicità immobiliare: parte la conservazione online
 7 | Copernicus: catalogazione degli edifici danneggiati dal terremoto
 7 | Fatturazione elettronica: l'e-fattura è pronta per le imprese

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 7 | Codici tributo istituiti

L'Agenzia delle entrate informa

- 8 | Software
 8 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

	Associazione geometri fiscalisti	✓ Reverse charge, split payment e Iva per cassa
	Associazione revisori	✓ Contratti di finanziamento - Comunicazione di specifici obblighi
	Assonime	✓ Le riserve
	Fondazione commercialisti Firenze	✓ Principi italiani di valutazione – linee guida
9 10	Ordine commercialisti Roma	✓ L'ace nelle operazioni di riorganizzazione aziendale ✓ Cooperative – effetti del decreto bilancio
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Violazioni IVA in regime di reverse charge ✓ Falso in bilancio nelle società non quotate ✓ Patto di famiglia - problemi e questioni ✓ Novità del D.L. n.193/2016
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Contrasto al finanziamento del terrorismo - normativa e adempimenti del professionista

Ordinary Assist

NORMATIVA

Zone terremotate – i nuovi interventi

Rientrano tra i finanziamenti agevolati di cui all'art. 5 del D.L. n. 189/2016 – previsti fino al 100% delle spese occorrenti – l'acquisto o l'acquisizione in locazione di macchinari, nonché l'effettuazione di ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione dell'attività per le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici. Il rimborso di tali spese potrà avvenire sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.

La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con ordinanza adottata dal Commissario straordinario.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 189/2016, il beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. I finanziamenti hanno durata massima di 25 anni e possono coprire anche eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, se successivamente ammesse a contributo.

*Art. 3, co. 6-8, D.L.
11/11/16, n. 205
(G.U. n.264 del
11/11/16)*

Ordinary Assist

PRASSI	
Comunicazioni spese universitarie: faq	
Disponibili le risposte alle domande più frequenti.	
<i>Agenzia delle entrate, faq del 10/11/16</i>	
<p>Quali tipologie di spesa universitaria vanno indicate nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare"?</p>	<p>Nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" vanno indicate tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di studio e per l'eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti.</p> <p>Vanno quindi incluse, per esempio, le spese per ricongiunzione di carriera, iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale, trasferimenti di ateneo, passaggi di corso.</p> <p>Non vanno comunicate le spese non detraibili, in quanto non funzionali alla carriera universitaria, quali le spese per rilascio di certificati, eventuali more e sanzioni, duplicato del badge identificativo o del libretto.</p>
<p>Nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per l'imposta di bollo al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" va indicata solo l'imposta di bollo assoluta al pagamento della quota di iscrizione?</p>	<p>Nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per l'imposta di bollo al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" vanno indicate tutte le spese per imposta di bollo sostenute per la frequenza di corsi di studio e per il conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti. Andrà quindi inclusa, per esempio, anche l'imposta di bollo per l'iscrizione all'appello di laurea. Non va indicata, invece, l'imposta di bollo relativa al rilascio di certificati, poiché non detraibile.</p>
<p>Nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per il sostenimento di test d'accesso o valutazioni di carriera finalizzate all'ammissione al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" va indicata la spesa del solo test d'accesso al corso a cui lo studente si iscrive o la spesa per tutti i test d'accesso svolti dallo studente?</p>	<p>Nel campo "Totale spese sostenute nell'anno solare per il sostenimento di test d'accesso o valutazioni di carriera finalizzate all'ammissione al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare" vanno indicate tutte le spese sostenute per l'accesso (o il tentato accesso) ai corsi di studio e anche le spese per test a cui non è seguita un'immatricolazione.</p> <p>La spesa va comunicata anche nel caso particolare di sostenimento del test anticipato da parte di studenti iscritti al quarto anno della Scuola Superiore.</p>
<p>Con riferimento al campo relativo alla "Regione o Provincia autonoma in cui è erogato il corso", si può inserire anche la Regione o Provincia in cui ha sede l'Università?</p>	<p>Il dato da inserire si riferisce al luogo in cui è erogato fisicamente il corso. Quindi se questo luogo è situato in una Regione o Provincia Autonoma diversa da quella in cui ha sede l'Università, va indicata la prima. Diverso è il caso dell'università telematica: in questo caso, infatti, va sempre indicata la Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede l'Università.</p>

Ordinary Assist

<p>Credito d'imposta a fronte di finanziamenti per eventi sismici Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d'imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 186585 del 4/11/16</i></p>
<p>Importo del credito d'imposta - Il credito d'imposta tiene conto sia dell'importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie.</p> <p>Utilizzo - Per i contribuenti che abbiano ottenuto il finanziamento agevolato è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso dello stesso avvenga tramite l'utilizzo del credito d'imposta maturato dal beneficiario. I soggetti finanziatori provvedono a recuperare gli importi tramite compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento, o mediante cessione del credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione.</p> <p>Elenchi dei beneficiari - I soggetti che hanno erogato i finanziamenti comunicano all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei beneficiari, l'ammontare dei finanziamenti concessi, il numero e l'importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. L'invio di questi dati avverrà secondo modalità e termini approvati con un successivo provvedimento dell'Agenzia.</p>	
<p>Ripresa degli adempimenti tributari nell'isola di Lampedusa Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31/1/17. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31/1/17.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 186669 del 4/11/16</i></p>
<p>Scissione e trasformazione della beneficiaria in società semplice È stato chiarito che l'operazione di scissione della società con attribuzione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie e attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest'ultima è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Per l'Agenzia, nel momento in cui, a seguito della scissione della società, venga attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi tramite rapporti locatizi alla società beneficiaria, quest'ultima – ove in possesso dei requisiti soggettivi – si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice. Tale convincimento trova la sua ragion d'essere nella ratio della norma che emerge dalla Relazione illustrativa alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), secondo cui il regime agevolativo è diretto ad offrire l'opportunità – tramite l'assegnazione ai soci o anche la trasformazione in società semplice – di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 101 del 3/11/16</i></p>
<p>Trattamento IVA applicabile al "corrispettivo di disponibilità" In risposta a un quesito concernente il trattamento IVA applicabile al "corrispettivo di disponibilità" corrisposto nell'ambito di un contratto di concessione per la progettazione costruzione e gestione in project financing di un presidio ospedaliero, è stato chiarito che il predetto canone di disponibilità, per la parte relativa alla costruzione dell'edificio, può essere assoggettato ad aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-quinques della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia ha precisato che sarà cura</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 100 del 3/11/16</i></p>

Ordinary Assist

<p>dell'istante, sulla base degli elementi desumibili dal contratto di Concessione e del relativo Piano Economico Finanziario, determinare la quota parte del "corrispettivo di disponibilità" imputabile alla remunerazione della costruzione del presidio ospedaliero.</p>	
<p>Esclusa dall'accisa l'elettricità se incide per oltre il 50% sul costo del prodotto La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27/10/03, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, prevede, all'art. 2, co. 4, l'esclusione dal proprio campo di applicazione della "elettricità, se incide per oltre il 50% sul costo del prodotto". L'esclusione sopra richiamata è stata recepita nell'art. 52, co. 2, lett. g) del TUA, che, per tale effetto, recita testualmente: "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento". In risposta ad alcune richieste di precisazioni in ordine alla corretta applicazione del citato beneficio, sono state fornite linee guida al fine di garantire un'applicazione omogenea della richiamata disposizione normativa.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Agenzia delle dogane, circolare n. 22 del 15/11/16</i></p>
<p>Il riconoscimento del diritto all'esclusione dall'accisa dell'elettricità impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%, di cui all'art. 52, co. 2, lett. g) del TUA, avviene, per ciascun anno, ricorrendone i presupposti, a consuntivo. Fermo restando il termine di decadenza di cui all'art. 14, co. 2, del TUA, la richiesta di applicazione della disposizione è presentata, dal soggetto interessato, entro l'anno successivo all'annualità oggetto della richiesta, presso l'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di produzione.</p>	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Registri di pubblicità immobiliare: parte la conservazione online L'Agenzia delle entrate conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2/11/16</i>
Copernicus: catalogazione degli edifici danneggiati dal terremoto La cartografia catastale italiana entra nel sistema del programma europeo Copernicus, utilizzato per l'osservazione satellitare della terra. Da qualche giorno, infatti, il programma ha iniziato a usare le mappe catastali delle Entrate per catalogare gli edifici danneggiati dal terremoto, a partire dai Comuni di Visso e Castelsantangelo sul Nera della Provincia di Macerata.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/11/16</i>
Fatturazione elettronica: l'e-fattura è pronta per le imprese È stato adeguato il formato fatturaPA utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dall'1/1/17. Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it . Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015. Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dall'1/1/17, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'11/11/16</i>
Codici tributo istituiti		
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	"6872" denominato "Credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - art. 1, co. 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 102 del 4/11/16</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento software di controllo modelli F24; • aggiornamento software di controllo modelli F24 (versione 4.2.9); • aggiornamento software di compilazione modello F24 (versione 2.7.2); • aggiornamento software procedura di controllo dei modelli F24; • aggiornamento software di compilazione F24 cumulativo intermediari (versione 1.4.4). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/11 al 15/11</i></p>
<p>Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento tabelle codici utilizzati dagli agenti di riscossione; • aggiornamento archivi Catasto Fabbricati - Software Docfa 4.00.3; • aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo. <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso le Commissioni Riunite Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Reverse charge, split payment e Iva per cassa: Associazione geometri fiscalisti Analizzate le discipline del reverse charge (con particolare riferimento ai lavori edili, pubblici e privati), dello split payment e dell'Iva per cassa.</p>	<p><u>AGEFIS, portolano n.4/2016</u></p>
<p>Contratti di finanziamento - Comunicazione di specifici obblighi: Associazione revisori Fornite le linee guida per le procedure richieste sulla comunicazione di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento (cd. financial covenants), ossia specifici adempimenti a cui si obbliga contrattualmente chi riceve un finanziamento (es. divieto di assunzione di nuovi finanziamenti o la rilevazione periodica di determinati indicatori di performance aziendale).</p>	<p><u>ASSIREVI, documento n. 203</u></p>
<p>Le riserve: Associazione fra le S.p.A. italiane Analizzate le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 in tema di riserve e, in particolare, il trattamento contabile concernente le azioni proprie, gli utili su cambi; gli strumenti finanziari derivati. I problemi che sono stati esaminati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natura delle poste di netto che si generano con l'applicazione delle nuove regole contabili; • loro possibile utilizzo ai fini organizzativi; • organi competenti alla formazione/movimentazione delle poste. <p>Gli esperti dell'Assonime, in relazione alla disciplina delle poste di netto che derivano da variazioni di valore di natura valutativa, hanno verificato la coerenza delle soluzioni proposte dal D.lgs. n. 139/2015 con le soluzioni già adottate dal D.lgs. n. 38/2005, che detta il regime civilistico degli utili e delle riserve da <i>fair value</i> per le imprese IAS adopter.</p>	<p><u>ASSONIME, note e studi n. 16/2016</u></p>
<p>Principi italiani di valutazione – linee guida: Fondazione commercialisti di Firenze Pubblicate le linee guida ai principi italiani di valutazione con cui i commercialisti di Firenze forniscono un supporto circa l'applicazione dei P.I.V a chi si trovi di fronte ad un incarico nell'ambito della valutazione d'azienda. Il lavoro propone altresì, alcune bozze di lettere d'incarico, tabelle esemplificative e <i>check list</i> che possano supportare il professionista durante la valutazione in adesione ai nuovi Principi di Valutazione, nonché <i>focus</i> su argomenti specifici con presentazioni di esemplificazioni numeriche.</p>	<p><u>FDC FI, linee guida (2)</u></p>
<p>L'ace nelle operazioni di riorganizzazione aziendale: Ordine commercialisti di Roma Analizzata la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) con particolare riferimento ad alcune specifiche tematiche che potrebbero emergere nelle operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fusione; • scissione; • conferimento d'azienda; • operazioni di carattere transnazionale. 	<p><u>ODCEC RM, Ace</u></p>
<p>Cooperative – effetti del decreto bilancio: Ordine commercialisti di Roma Esaminate le conseguenze che deriveranno per le società cooperative dall'introduzione del D.lgs. n. 139/2015 (cd. decreto bilancio) che ha recepito le nuove direttive europee in materia di conti annuali e consolidati. I commercialisti di Roma hanno affrontato, in particolare, le disposizioni dell'art. 2435-ter C.C., che regola la disciplina del bilancio delle c.d. <i>micro-imprese</i>, e le modifiche</p>	<p><u>ODCEC RM, Coop</u></p>

Ordinary Assist

all'art. 2425 C.C., recante la nuova struttura del conto economico, in relazione ad alcune specifiche disposizioni dettate per le società cooperative.	
<p>Violazioni IVA in regime di reverse charge: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Illustrate le novità normative del trattamento sanzionatorio delle violazioni inerenti operazioni IVA soggette al regime di inversione contabile.</p> <p>La trattazione si conclude con una breve disamina della ravvedibilità delle violazioni commesse in regime IVA di inversione contabile.</p>	<i>FNC, documento del 15/11/16</i>
<p>Falso in bilancio nelle società non quotate: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Esaminata la nuova disciplina del falso in bilancio prevista dagli artt. 2621 e ss., anche alla luce della sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22474 del 27/5/16, la quale ha sancito che a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015, in tema di false comunicazioni sociali, il c.d. "falso valutativo" mantiene il suo rilievo penale.</p> <p>Il lavoro dei commercialisti affronta, inoltre, il rapporto fra il reato di bancarotta e gli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c., che regola la stessa fattispecie con riferimento, però, alle società quotate.</p>	<i>FNC, documento del 15/11/16</i>
<p>Patto di famiglia - problemi e questioni: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Esaminate, essenzialmente sotto il profilo civilistico, le principali questioni relative all'oggetto del patto di famiglia. Il lavoro dei commercialisti propone soluzioni improntate alla realizzazione della ratio ispiratrice di tale contratto, diretto a risolvere i problemi connessi alla successione nei beni produttivi (aziende e partecipazioni societarie).</p>	<i>FNC, documento del 15/11/16</i>
<p>Novità del D.L. n.193/2016: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicata una check list sulle novità del decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (contente ad es. la chiusura di Equitalia, la rottamazione delle cartelle) a supporto dell'attività svolta negli studi professionali.</p>	<i>FNC, strumento operativo di controllo del 15/11/16</i>
<p>Contrasto al finanziamento del terrorismo - normativa e adempimenti del professionista: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti dopo aver illustrato la disciplina e gli adempimenti del professionista con riferimento al reato di riciclaggio focalizzano l'attenzione sulla fattispecie del finanziamento al terrorismo e sulla peculiarità delle misure da predisporre per la sua prevenzione.</p>	<i>CNDCEC, documento del 2/11/16</i>